



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

Sent 20/16

N. 124/15 Reg. Gen.

N. 255/16 Cronologico

N. _____ Repertorio

N. _____ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

1. SEGRETO dr. Antonio - Presidente
2. NUZZO d.ssa Laurenza - Consigliere di Cassazione
3. SALTELLI dr. Carlo - Consigliere di Stato
4. DE STEFANO dr. Franco - Consigliere di Cassazione
5. METRO dr. Adolfo - Consigliere di Stato
6. AURELI dr. Sandro - Consigliere di Stato - Relatore
7. COLOSIMO dr. ing. Roberto - Esperto tecnico

OGGETTO:
Autorizzazione
unica impianto
idroelettrico;
V.I.A.

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2015 al numero 124, vertita

T R A

ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE — ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Vivaldi n. 15 presso l'avvocato Mariadolores Furlanetto che la rappresenta e difende, insieme, anche disgiuntamente, all'avvocato Domenico Palmas, per procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Maria Saracco, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Palazzo di Giustizia – P.zza Cavour;

RESISTENTE

E NEL CONTRADDITTORIO CON

THE POWER COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante p.l.;

NON COSTITUITA

E NEL CONTRADDITTORIO CON

- **PIROVANO EMILIO;**
- **CAVALIERE NICOLETTA;**
- **BRUNO ROBERTO;**
- **GUASCHINO MARIA TERESA;**
- **MANZONI ANGELO;**
- **CAROLI EMANUELA;**
- **REPOSSINI MASSIMO**
- **PARKERS ALIDA;**
- **TOFFOLO GIAN CARLO;**
- **TAMBURNOTTI ANNA MARIA;**
- **MOSCOLONI PAOLO;**
- **MACCAGNOLA GIUSEPPINA;**
- **UTILI SERGIO;**
- **PAGLIETTI OSVALDO;**



- POGGIO CARLO ELIGIO;
- BASSI NICOLETTA ROSANNA;
- CRESTO GAMBAROVA ROBERTA DELFINA;
- BECK PECCOZ ANTONIO;

NON COSTITUITI

OGGETTO: ANNULLAMENTO - Della delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 1997 del 6.12.2013 avente ad oggetto la concessione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del DLgs 29.12.2003 n. 387 alla società "The Power Company srl" di Gressoney La Trinité per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Lys e centrale di produzione in località Oagre nel Comune di Gressoney La Trinité. Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; nonché di ogni altro atto antecedente o conseguente, presupposto o comunque connesso e in particolare: del provvedimento dirigenziale n. 597 del 20.02.2013 del Capo servizio del Servizio valutazione ambientale, dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta con il quale è stata dichiarata l'assoggettabilità a procedura di VIA del progetto di pista di cantiere funzionale all'impianto idroelettrico sul torrente Lys oggetto del progetto presentato dalla società The Power Company srl, escludendo dalla assoggettabilità alla procedura di VIA l'intero progetto ed in particolare le opere di presa, la condotta e la centrale per aspetti diversi da quelli concernenti la pista di cantiere; dell'atto in data 9.08.2013 prot. 6348/TP del Soprintendente alla Tutela dei beni paesaggistici e architettonici, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività cul-



turali dell'Assessorato Istruzione e cultura della Valle d'Aosta che autorizza sotto il profilo paesaggistico l'opera per cui la The Power Company ha chiesto l'autorizzazione unica.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente Associazione, con ricorso in riassunzione, impugna chiedendone l'annullamento, la deliberazione della Giunta regionale in epigrafe indicata con la quale la The Power Company è stata destinataria di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 327/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di presa sul torrente Lys in Loc. Salza-Courtlys e centrale di produzione in Loc. Oagre nel Comune di Gressoney- La-Trinité, sulla base di un progetto esaminato da apposita conferenza di servizi.

La domanda di annullamento involge anche: a) la determinazione dirigenziale n. 597/2013 con la quale il Dipartimento territorio ed ambiente della Regione Valle D'Aosta ha dichiarato l'assoggettabilità a procedura di VIA di parte del progetto; b) la relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata dal competente ramo dell'Amministrazione regionale.

Va precisato che con ricorso notificato in data 22 febbraio 2014, l'Associazione Legambiente Onlus ha impugnato avanti il Tar Valle d'Aosta la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 1997 in data 6 dicembre 2013, ritenendola viziata sotto vari profili, anche derivanti, a suo dire, dall'illegittimità della deliberazione n. 343/2013, con la quale la Giunta regionale aveva autorizzato la proroga dei termini per le espropriazioni e per l'inizio e la fine dei lavori.

Con il medesimo ricorso, l'Associazione ha impugnato anche il provvedi-



mento n. 597 del Servizio VIA del 20 febbraio 2013, nella parte in cui ha disposto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale della sola pista di cantiere (poi rinunciata) e non anche dell'intero progetto, per asserita violazione della normativa regionale attualmente vigente nella materia di cui trattasi (l.r. 12/1999), nonché, per ritenuta erroneità e contraddittorietà con altri atti del procedimento, l'autorizzazione rilasciata, nell'ambito del procedimento de quo, con nota 9 agosto 2013, prot. 6348, dalla Soprintendenza regionale per la tutela del paesaggio.

Con atto di intervento notificato in data 3 giugno 2014, i privati meglio indicati in epigrafe, premesso di aver partecipato al procedimento esitato con l'autorizzazione unica impugnata e di essere proprietari di terreni e unità immobiliari prospicienti l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, contestavano con motivi parzialmente coincidenti con quelli dedotti dall'Associazione ricorrente la predetta autorizzazione unica rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1997/2013 in favore della società contro interessata. The Power Company s.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Lys situato nel Comune di Gressoney-La-Trinité.

Il TAR Valle d'Aosta, con sentenza n.59/14 previa declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato, ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'Amministrazione regionale e da parte controinteressata.

L'Associazione Legambiente — Onlus ha provveduto a riassumere il giudizio in questa sede giurisdizionale, notificando il ricorso, tra gli altri, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Questi i motivi proposti da Legambiente-Onlus dinanzi a questo Tribunale Superiore:

- a) Violazione dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e del principio del giusto procedimento con riferimento alla legge regionale n. 12/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
- b) Violazione dell'art. 17 della legge regionale 25.05.2009 n. 12. Falsa applicazione della legge regionale 18.06.1999 n. 14. Violazione del principio tempus regit actum. Eccesso di potere per contraddittorietà.
- c) Violazione dell'art. 12, comma 10 del DLgs 387/2003 e del punto 17 allegato 3 del DM 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti. Violazione dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e del DM 12.12.2005.
- d) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà tra atti del procedimento. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.

La Regione Valle D'Aosta si è costituita in giudizio per chiedere, pregiudizialmente, che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva di Legambiente ed in relazione ai motivi proposti, che venga dichiarato inammissibile il primo e infondati tutti gli altri.

Entrambe le parti del giudizio hanno depositato memoria.

All'udienza del 9/12/2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di Legambiente, sollevata dalla Regione Autonoma sul rilievo che l'azione intrapresa non è finalizzata alla tutela dell'ambiente e quindi

non compresa nelle sue finalità statutarie, non essendo i motivi di ricorso meritevoli d'accoglimento; in particolare, essendo alcuni inammissibili, altri infondati.

A tal riguardo si deve premettere che gran parte delle deduzioni di illegittimità in questa sede sollevate sono stata esaminate da questa Tribunale Superiore nella sentenza 199/2013, ritenendole infondate in forza di argomentazioni dalle quali non si rinvengono ragioni per discostarsene.

In via di ulteriore premessa va inoltre dichiarata l'inammissibilità nonché l'infondatezza della censura esposta all'interno del primo motivo di ricorso riguardante l'illegittimità della proroga dei termini, previsti nel disciplinare di connessione, relativi alla procedura di espropriazione disposta con la contestata deliberazione della Giunta Regionale n.343/2013 a beneficio della società intimata.

In tal senso, debbono essere qui richiamati gli argomenti già svolti al riguardo nella sopra citata sentenza di questo Tribunale n.199/2013, con la precisazione che neppure l'argomento nuovo, perché dedotto in questa sede soltanto, sulla illegittimità della proroga per essere intervenuta successivamente e non anteriormente alla scadenza dei termini della procedura espropriativa, merita accoglimento.

Tale censura infatti da un lato, è palesemente tardiva, inerendo alla fase conclusasi con il provvedimento di concessione di derivazione rilasciato in favore della società intimata con decreto n.303 del Presidente della Regione Autonoma in data 10.07.2009, non impugnato in questa sede, dall'altro, è infondata, non essendovi stata vera e propria "proroga" dei termini originari della procedura espropriativa bensì soltanto una "spostamento" del termine



finale resosi necessario a causa delle iniziative giudiziarie di terzo, proprietario delle aree interessate, che ha contrastato giudizialmente la procedura espropriativa sin dal suo inizio.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Identica sorte deve essere riservata al secondo dei motivi dedotti.

Lamenta Legambiente che il progetto della società intimata non è stato sottoposto a procedura di V.I.A. nonostante la legge regionale 26 maggio 2009, n.19 la imponesse per tutti gli impianti di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza, quel'è quello in questione, superiore a 100 kW.

Omette però la società ricorrente di rilevare che detto impianto, ben prima dell'entrata in vigore della richiamata legge è stato, come gli atti di causa evidenziano, sottoposto a procedura di screening, cioè a valutazione preventiva di assoggettabilità a V.I.A.; assoggettabilità che è stata esclusa prevedendo il progetto un impianto interrato che in quanto tale non provoca alcun impatto ambientale.

Il secondo motivo di ricorso si conferma quindi infondato.

Con il terzo motivo Legambiente censura l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Autonoma con delibera n.1997/2013, nonostante l'alto pregio ambientale dell'area interessata dal progetto che la Regione avrebbe dovuto inserire tra le aree non idonee alla localizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabili, ai sensi delle linee guida nazionali approvate con d.m.10.09.2012.

Richiamando sulla censura in esame quando già esposto al riguardo nella sentenza di questo Tribunale superiore n.199/2013, in questa sede non può che ribadirsi che l'individuazione delle aree non idonee ancorché non avve-

nuta, non può costituire in ogni caso un vincolo preventivo equivalente al divieto di localizzare impianti energetici da fonte rinnovabili e di ciò ha indubbiamente tenuto conto la Soprintendenza adottando l'impugnata nota del 9 agosto 2013, con la quale motivando al riguardo, con argomenti che parte ricorrente pretende di censurare nel merito, è stato autorizzato sotto il profilo paesaggistico il progetto della società intimata.

Anche il terzo motivo di ricorso non può pertanto venire accolto.

Con l'ultimo motivo dedotto si sostiene che i valori del DMW (deflusso minimo vitale) "richiesti" dalla Soprintendenza regionale per la tutela del torrente Lys dal quale viene effettuato il prelievo di acqua, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sono in contraddizione con quelli palesati nell'ambito dell'antecedente procedimento conclusosi con il rilascio della concessione a scopo idroelettrico.

Assume quindi Legambiente che la realizzazione dell'opera di presa, se si tiene conto dei quantitativi di acqua da rilasciare dopo il prelievo a scopo idroelettrico, definiti nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione della concessione a derivare, comporterà la sottrazione di acqua al Torrente Lys con una quantità che comporterà la riduzione "se non l'eliminazione" dell'apporto idrico necessario ad evitare che si prosciughino le zone umide che si trovano in prossimità del Torrente stesso e nella zona interessata dai lavori di esecuzione dell'impianto.

La Regione ha tuttavia dimostrato in giudizio che evidenziando il torrente Lys un flusso assai abbondante, i quantitativi d'acqua da rilasciare secondo le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza per la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, non sono in concreto compromessi dai prelievi



necessari alla produttività dell'impianto, come definiti nel progetto assenti-
to con il provvedimento di concessione a scopo idroelettrico.

Né la Società intimata potrebbe mai del resto pretendere di rilasciare un
DMV inferiore, ai fini dell'esigenza di salvaguardia dei valori ambientali e
paesaggistici, ancorchè indicato nel progetto approvato, a quello necessario
a tutelare detti valori, essendo tale minor misura contra legem.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Ricorrono motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche nella
camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015.


Il Relatore

(dr. Sandro Aureli)



Il Presidente

(dr. Antonio Segreto)



IL CANCELLIERE


Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1954,

n. 1775, e 183 c.p.c.

Roma, li 25 MAR. 2016

IL CANCELLIERE
